

Ha asserito di avere diritto a detto importo in forza del CCNL di categoria e dell'art. 10 DL 90/2014, operando egli nel Comune di [REDACTED] che è privo di personale dipendente con qualifica dirigenziale, come dimostrato dalla documentazione prodotta in ordine alla dotazione organica.

Il Comune di [REDACTED] sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.

Con il d.l. n. 90/2014 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, il legislatore è intervenuto in materia di diritti di segreteria.

L'art. 10 del d.l. n. 90/2014 (rubricato *“Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria”*) ha, infatti, riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali. Il primo comma della disposizione ha abrogato l'art. 41, comma 4, della l. n. 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. n. 604/1962) per conto dell'ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 734/1973 (in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Il secondo comma dell'art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha, poi, riformulato l'art. 30, co. 2 L n. 734/1973, statuendo che il *“provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*. In precedenza l'articolo 30 prevedeva l'assegnazione ai Comuni del 90% del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per i corsi di formazione e sussidi per i segretari comunali. La quota riservata ai segretari comunali ai sensi del vecchio art. 41 veniva calcolata non sul totale dell'entrata, ma sul 90% riservato agli enti locali.

Nel comma 2-bis (aggiunto in sede di conversione) è stato, tuttavia, precisato che *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, co. 2 L. n. 734/1973, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. n. 604/1962 e successive*

modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Con detta disposizione il legislatore ha introdotto una deroga all'integrale devoluzione al Comune dei diritti di rogito, prevedendone l'attribuzione in misura comunque non superiore al quinto dello stipendio in godimento al segretario comunale rogante *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.*

La norma in esame è chiara nell'individuare, quali destinatari del provento di cui all'art. 30 l. n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: innanzi tutto quelli che operano presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e (in secondo luogo e) *“comunque”* quelli che non hanno qualifica dirigenziale (vale a dire i segretari comunali di fascia C, la cui retribuzione tabellare non è parametrata a quella della dirigenza, a differenza dei segretari comunali di fascia A e B).

E' pacifico che il comune di [REDACTED] ove opera il ricorrente è privo, in organico, della figura dirigenziale.

Ciò premesso, anche se il ricorrente è inquadrato quale segretario comunale di fascia B e gode, pertanto, di una retribuzione tabellare equiparata a quella dirigenziale, al medesimo compete ugualmente la quota dei diritti di segreteria entro il limite previsto dalla legge.

La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari non dirigenti, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell'ente locale di appartenenza, come verificatosi nel caso di specie, non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

La lettera della norma è chiara, essendo il suo significato reso evidente dall'utilizzo della congiunzione "e" e dell'avverbio "comunque", che, nel collegare la prima e la seconda ipotesi, stanno ad indicare che si tratta di due distinte fattispecie: la prima, quella dei segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, la seconda, quella dei segretari privi di "qualifica" dirigenziale (espressione atecnica che sta a significare i segretari di fascia C, il cui trattamento retributivo tabellare non è equiparato a quello della dirigenza), ai quali ultimi compete "comunque", ossia "in ogni caso", l'attribuzione della quota dei diritti di segreteria, anche se in servizio presso enti locali il cui organico contempla figure dirigenziali.

Anche la *ratio* della norma pare chiara: il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari di fascia C è, infatti, funzionale a sopperire ad una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie (ossia alle fasce A e B), è meno consistente; quanto agli altri segretari, il cui trattamento retributivo tabellare è equiparato a quello dirigenziale, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali e per i quali, quanto alla retribuzione di posizione, non può, pertanto, operare il meccanismo del c.d. galleggiamento con la dirigenza (l'art. 41, co. 5, del CCNL dei Segretari Comunali prevede, infatti, che l'indennità di posizione del segretario comunale non deve essere "inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"; ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 4,

comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183; ne segue che nei comuni privi di dirigenti il trattamento retributivo del segretario comunale è solo parzialmente equipollente a quello dei dirigenti, essendo allo stesso equiparato quanto alla retribuzione tabellare e non invece quanto alla retribuzione di posizione).

Nonostante il chiaro tenore letterale del testo normativo, il Comune di [REDACTED] non ha provveduto a pagare in favore del ricorrente i diritti di rogito dovuti per gli anni 2015 e 2016.

L'univoco tenore letterale del dettato normativo estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale, come appunto il ricorrente..

In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.

La stessa Corte dei Conti, che pure in altre sedi ha negato in casi analoghi a quello per cui si discute la buona ragione del segretario comunale, si è pronunciata in questo senso statuendo che *“Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi: 1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto: trattasi dei segretari operanti nei comuni (...) che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale; 2) la seconda, quella dei segretari che non hanno “qualifica dirigenziale”, in cui l'attribuzione di diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, per tanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (...) il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale”* (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 194/2014/PAR. Cfr. anche Corte dei Conti, sez. di controllo

per la Regione Lombardia, deliberazione n. 275/2014/PAR e 297/2014/PAR) ed evidenziando, nel contempo, che *“La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall’art.41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l’allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l’ente; in tal senso si giustifica, infatti, l’attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento (equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l’ente sia primo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato”* (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n.194/2014/PAR).

L’applicazione del chiaro significato letterale della norma di legge (coerente con l’interpretazione delle finalità dalle stessa perseguite) conduce, dunque, all’accoglimento del ricorso (vd. in questo senso anche la seguente giurisprudenza di merito: Trib. Milano 1539/2016, 2516/2016, Trib. Busto Arsizio n. 307/2016 e Trib. Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017), con conseguente riconoscimento in favore del dr. Antonio Rodolfo Salvo dei diritti di segreteria oggetto di causa e condanna dell’Ente locale convenuto a provvedere al pagamento della somma di 3.120,47 euro calcolata dal ricorrente sulla base criteri di divisibilità, e comunque non oggetto di contestazione da parte del Comune convenuto, oltre al maggior importo tra rivalutazione e interessi legali, dal dovuto all’effettivo soddisfo.

La novità della questione trattata, oggetto di contrastanti orientamenti esegetici, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione all'attività rogatoria svolta negli anni 2015 e 2016, alla attribuzione della quota del provento annuale dei diritti di segreteria di cui all'art. 10, co. 2-bis, D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. con modif. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, condanna il convenuto a pagare in favore del predetto, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 3.120,47, oltre al maggior importo tra rivalutazione e interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- Spese compensate;
- Seguirà il deposito della motivazione entro il termine di 60 giorni.

Sassari, 13.6.2017

Il Giudice
dott. Maria Angioni